

Statuto dell'Associazione Culturale e di Promozione Sociale

***“S.I. LAB” Social Innovation Laboratory***

**Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione culturale di promozione sociale denominata “S.I. LAB” *Social Innovation Laboratory*, con sede in Bologna. La sua durata è illimitata. Fin da ora, il Consiglio Direttivo dell'associazione potrà deliberare di sedi secondarie o di una filiale su tutto il territorio nazionale.

**Art. 2 - Scopo**

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di promozione sociale a favore dei propri associati o di terzi.

L'associazione non ha scopo di lucro, inteso anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Scopi istituzionali sono:

- a) attuare i principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli, anche attraverso il contrasto e la lotta alla violenza di genere, alla dispersione scolastica e al bullismo;
- b) sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità;
- c) svolgere ricerca e promozione culturale, etica e sociale;
- e) tutelare i diritti dei consumatori ed utenti;
- f) promuovere l'innovazione sociale, intesa quali nuove idee, prodotti, servizi e modelli che soddisfano i bisogni sociali in modo più efficiente delle alternative esistenti e che, allo stesso tempo, creano nuove relazioni e nuove collaborazioni, producendo un risultato sociale, ovvero il miglioramento della società;
- h) il conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

**Art. 3 - Attività**

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica, finalizzata a prevenire e combattere i fenomeni della dispersione scolastica e del bullismo ed al successo scolastico e formativo;
- attività finalizzate a prevenire e combattere le discriminazioni relative alle questioni di genere, di sesso e di religione;
- promozione e realizzazione, anche in collaborazione con Enti, Associazioni, Organismi, pubblici e privati, a carattere territoriale, nazionale e internazionale, di percorsi di conoscenza sull'utilizzo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), quale mezzo volto anche alla prevenzione dei conflitti e alla diffusione della cultura della pace;
- organizzazione di manifestazioni, spettacoli, concorsi, mostre, fiere, convegni, proiezioni di film e documentari, workshop finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali;
- realizzazione di seminari, master, corsi di formazione e aggiornamento in materia giuridico-economico-sociale, in particolare in materia ADR, anche con la collaborazione e il patrocinio di Organismi di Mediazione, Enti di Formazione, Università e Organismi di diritto pubblico;



- realizzazione di progetti formativi per il perfezionamento e la qualificazione di figure professionali, operatori e conciliatori impegnati in ambito di ADR, attraverso un percorso di innovazione sociale nell'affrontare la gestione del conflitto;
- redazione di libri ed e-book, realizzazione di pubblicazioni, anche dotate di supporti audio e video, con finalità divulgative ed aventi ad oggetto tematiche inerenti gli scopi sociali;
- fornitura di supporti e collegamenti per la conoscenza, l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro i quali si occupano di ADR e innovazione sociale, in modo tale da realizzare un'interazione produttiva di crescita sociale;
- promozione, coordinamento e supporto tecnico ed operativo in ambito di ADR per la predisposizione di servizi di carattere socio-economico-giuridico-culturale per la cittadinanza;
- apertura di sportelli informativi per i cittadini presso Enti Pubblici e Privati, per la diffusione e maggiore conoscenza degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie;
- creazione di contatti a livello regionale, nazionale ed internazionale con enti, associazioni, organizzazioni ed Istituti aventi scopi analoghi o affini al proprio, per interagire con gli stessi e per raggiungere protocolli di intesa e/o convenzioni;
- sviluppo delle relazioni sociali fra i propri associati; partecipazione e adesione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi associativi;
- erogazione di premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'associazione;
- svolgimento di attività di coaching, training, formazione e counseling;
- sviluppo e svolgimento di attività di processi di "business creation and accelerating"
- e qualsiasi altra attività idonea e strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

#### **Art. 4 – Utilizzo in via esclusiva del logo SI LAB.**

Il Consiglio Direttivo delibera sull'uso del marchio S.I. LAB. e il relativo logo registrato ai soci fondatori o a chi ne faccia richiesta, per determinati scopi che rientrino nelle attività statutarie.

#### **Art. 5 – Categorie ed ammissione dei soci**

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, persone giuridiche, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati si distinguono in:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Onorari.

Sono considerati **fondatori** coloro i quali hanno promosso la costituzione dell'Associazione e versano annualmente la somma fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati **ordinari** tutte le persone, fisiche o giuridiche, che facciano esplicita domanda d'iscrizione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

Sono considerati **onorari** le persone, gli enti e le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla vita dell'Associazione. Essi vengono individuati come tali con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. La delibera di non ammissione dell'aspirante socio dovrà essere motivata.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci.**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione a loro spese.

Il socio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

#### **Art. 7 - Recesso ed esclusione del socio.**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per quattro mesi dall'inizio dell'esercizio sociale e comunque entro la data fissata per l'assemblea chiamata ad approvare il rendiconto economico finanziario se precedente alla scadenza dei quattro mesi,
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice o pec o mail. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I Soci receduti e/o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 8 - Gli organi sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci
- 2) il consiglio direttivo
- 3) il presidente



- 4) il vice-presidente
- 5) il Segretario, anche con funzioni di tesoriere
- 6) il comitato scientifico.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art. 9 - L'Assemblea**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- 1) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax / e-mail con ricevuta di ritorno/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 2) oppure, se il numero dei soci ordinari dovesse superare le venti unità, avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Spetta alla competenza dell'**assemblea ordinaria** la delibera delle seguenti questioni:

- 1) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- 2) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale e dei regolamenti predisposti dal Direttivo,
- 3) ratifica i provvedimenti di nomina, o sostituzione, dei componenti del Consiglio Direttivo,
- 4) ratifica dei provvedimenti di esclusione dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo,
- 5) ogni altra eventuale questione posta alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un'altro socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'**assemblea straordinaria** la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto, con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con deliberazione assunta all'unanimità dei presenti;

2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con deliberazione assunta all'unanimità dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare tutti i soci maggiorenni iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

#### **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, di cui i soci fondatori sono membri di diritto, costituito da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti.

Nel caso in cui uno o più consiglieri presenti le proprie dimissioni, con un preavviso di almeno sei mesi, il Consiglio Direttivo potrà sostituire il consigliere dimissionario con un nuovo componente individuato, per doti e requisiti di gradimento, dallo stesso Consiglio Direttivo e ratificato dall'assemblea. Nel caso di dimissioni totalitarie del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvederà entro 30 giorni, giusta convocazione del presidente dimissionario, alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione del Consiglio direttivo è rimessa al Presidente oppure richiesta da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
3. ammette i nuovi soci;
4. delibera i provvedimenti di esclusione dei soci;
5. redige, eventualmente, i regolamenti interni;
6. nomina i membri del Comitato Scientifico e delibera sulle modifiche del relativo regolamento;
7. determina l'importo annuale della quota sociale di adesione;
8. propone all'assemblea, le modifiche dello statuto unitamente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
9. propone, a suo insindacabile giudizio, lo scioglimento dell'associazione qualora si verificassero le condizioni di cui all'art. 17, con la conseguente devoluzione del patrimonio;
10. svolge tutte le funzioni di indirizzo e controllo di tutte le attività del Comitato Scientifico, comprese le pubblicazioni editoriali a marchio S.I. LAB.
11. delibera su tutte le attività previste dall'art. 3.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e di delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art.11 - Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede altresì il Consiglio Direttivo, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio. Il Presidente dispone dei fondi sociali, mantenendo informato il Consiglio Direttivo.



#### **Art. 12 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con stessi poteri.

#### **Art. 13 - Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Il Segretario è responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo. E' altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli associati.

#### **Art. 14 – Il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio Direttivo. Le attività sono disciplinate con regolamento separato approvato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 - I mezzi finanziari**

L'associazione trae le risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea e Organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### **Art. 16 - Rendiconto economico finanziario**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto e/o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**Art. 17 – Cause di scioglimento dell'associazione.**

Cause di scioglimento dell'associazione, sono:

1. conseguimento dell'oggetto sociale;
2. impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale;
3. volontà unanime dei membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.


**Art. 18 – Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia derivante dal presente statuto sarà sottoposta ad arbitro unico con procedura rituale secondo le disposizioni dalla Camera di Commercio di Bologna.


**Art. 19 - Norme transitorie**

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge vigenti in materia.


Bologna, 04 aprile 2018



Alberico Colasante



Luigi Panaccio



Paolo Mainardi




Ilaria Di Domenico




Massimo Romolotti


Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i sottoscritti soci fondatori prendono atto del contenuto degli artt. 9, 10, 17 e 18 del presente statuto, condividendone il contenuto e comprendendone gli effetti.




Alberico Colasante



Luigi Panaccio



Paolo Mainardi



Ilaria Di Domenico



Massimo Romolotti

